



CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA FUNZIONALE ALL'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI METODOLOGICI E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI UN PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PFIT) ai sensi del D. Lgs. n. 34/2018

TRA

la Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dott. Franco Contarin, Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, nato a Galzignano (PD), il 12/10/1967, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281, di seguito denominato per brevità anche "TESAF", rappresentato dal Prof. Vincenzo D'Agostino, nato a Bologna il 19/08/1962, in qualità di Direttore del Dipartimento,

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 34/2018, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, individua, tra i diversi livelli di pianificazione forestale che possono essere adottati dalle regioni, il Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT), detto anche piano di area vasta, definendone in linea generale obiettivi e contenuti;
- b) il PFIT interessa ambiti di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche o economico-produttive, come possono essere ad esempio i bacini idrografici o i territori afferenti alle Unioni Montane, rappresentando uno strumento utile per individuare, mantenere e valorizzare le risorse silvopastorali dell'area, al fine di coordinare puntuali attività di gestione e tutela che vengono realizzate a scala inferiore;
- c) la Regione Veneto, tramite la Direzione AdG FEASR e Foreste, promuove la gestione forestale sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale, incentivando la pianificazione forestale come strumento idoneo alla valorizzazione delle risorse forestali, ambientali e paesaggistiche, nonché per prevenire il rischio idrogeologico e mitigare gli effetti del cambiamento climatico;
- d) in un'epoca nella quale i fenomeni meteorologici estremi hanno arrecato consistenti danni al patrimonio forestale, alterandone gli ecosistemi, la sentieristica e la viabilità silvopastorale, la Regione ritiene utile provvedere alla definizione di linee guida regionali per la redazione dei PFIT e alla redazione di un primo PFIT di valenza sperimentale, secondo le nuove disposizioni ministeriali, che rappresenti un modello a cui poi fare riferimento per la redazione di altri piani analoghi;
- e) si ritiene opportuno di individuare la Valle Agordina come area di primario interesse da sottoporre alla suddetta pianificazione, anche in considerazione dei danni subiti dal ciclone Vaia;
- f) l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo "*Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti esterni*" e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto "*può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei*

settori relativi alle proprie finalità istituzionali”;

- g) il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca;
- h) con DGR n. 1394 del 1° ottobre 2019 è stato approvato il Programma Operativo P.O.4 relativo alla Misura 20 – Assistenza tecnica, tra cui rientra all’Azione 3 “Sorveglianza”, l’iniziativa ID 37 “Predisposizione di un Piano Forestale di Indirizzo Territoriale”;
- i) con nota n. 2583 del 05/12/2019, il Dipartimento TESAF ha accolto positivamente l’invito della Regione ad avviare un’attività di collaborazione per sviluppare il progetto sopra esposto;
- j) con DDR n. _____ del _____ si è proceduto all’avvio dell’accordo di collaborazione e alla stesura dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione ed obiettivi del progetto

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca di interesse comune:

1. ricognizione e valutazione dell’attuale sistema di pianificazione di area vasta regionale, approvato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n° 34/2018 e quindi presumibilmente non coerente con tutte le più recenti disposizioni;
2. raccolta e valutazione dei dati dendro-crono-auxometrici proveniente dalla pianificazione di livello inferiore (piani di riordino e piani di riassetto forestali) attualmente disponibili (dati storici) e dei dati telerilevati utili al periodico aggiornamento;
3. sperimentazione di metodi innovativi per l’elaborazione dei contenuti del PFIT della Valle Agordina, proposti dalle bozze dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 34/2018 o integrati rispetto a questi, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e alle esigenze di ripristino e di adeguamento del sistema assestamentale inferiore a seguito degli schianti causati dal ciclone Vaia;
4. formulazione di un metodo innovativo per la raccolta dei dati funzionali alla pianificazione forestale di livello inferiore;
5. coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali;
6. traduzione dei punti precedenti in norme di attuazione del PFIT che fungano da indirizzo per i piani di gestione di livello inferiore;
7. traduzione del metodo sperimentale innovativo in linee guida regionali per lo sviluppo di futuri altri PFIT;
8. elaborazione di un programma, di livello regionale, che funga da supporto ai PFIT e, quindi, alle linee guida sopracitate, da sottoporre alla disciplina di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dall’art. 6 del D.Lgs. n° 152/2006, limitatamente alla verifica di assoggettabilità.

Le Parti designano, quali responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione:

- per TESAF: il Prof. Vincenzo D’Agostino;
- per la Regione: il Dott. Franco Contarin.

Il TESAF designa, quale responsabile scientifico delle attività previste dalla presente convenzione, il Prof. Tommaso Sitzia.

La Regione mette a disposizione il proprio supporto tecnico mediante una diretta partecipazione alle attività, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e a questo scopo identifica nella Dott.ssa Isabella Pasutto, Responsabile della P.O. Selvicoltura e disciplina forestale, il proprio referente.

Art. 2 - Durata e copertura spese

La durata della presente Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 31 ottobre 2021, salva eventuale e motivata richiesta di proroga. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione a favore dell’Università di Padova è riconosciuto un contributo omnicomprensivo di euro 70.000,00, che verrà erogato con le modalità sotto indicate:

- un acconto pari al 30% dell’importo a seguito della presentazione di un piano dettagliato delle attività

- di ricerca;
- un secondo acconto pari al 30% dell'importo a conclusione del primo anno di attività (30 novembre 2020) dopo la presentazione di una relazione, che riassume lo stato di avanzamento della ricerca di cui all'articolo 1;
 - saldo del restante 40%, a seguito della presentazione, entro il 30 novembre 2021, di un documento, che potrà assumere la forma scritta o quella digitale, secondo la tipologia di dati e informazioni, che contenga la base per pubblicare nelle forme che si riterranno giuridicamente rilevanti, i seguenti documenti:
 - le linee guida regionali di cui al punto 6 dell'art. 1;
 - il PFIT della Valle Agordina e le sue norme di attuazione, di cui al punto 7 dell'art. 1;
 - il programma regionale da sottoporre alla disciplina della valutazione ambientale strategica, di cui al punto 8 dell'art. 1.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'articolo 1 della presente Convenzione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

Il TESAF si impegna a:

- a) predisporre il piano dettagliato della ricerca, una volta che sia chiarito l'elenco delle fonti di informazione di cui ai punti 1 e 2 dell'arti. 1, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) trasmettere una relazione congiunta che riassume lo stato di avanzamento della ricerca, preferibilmente contenente una bozza delle linee guida regionale di cui al punto 6 dell'art. 1, entro il 30 novembre 2020;
- c) presentare, entro il 30/11/2021, in linea con quanto specificato negli art. 1 e 2:
 - le linee guida regionali di cui al punto 6 dell'art. 1;
 - il PFIT della Valle Agordina e le sue norme di attuazione, di cui al punto 7 dell'art. 1;
 - il programma regionale da sottoporre alla disciplina della valutazione ambientale strategica, di cui al punto 8 dell'art. 1.

La Regione si impegna a:

- a) contribuire alla predisposizione del piano delle attività mettendo a disposizione le banche dati regionali in materia di PFIT esistenti, i valori dendro-crono-auxometrici provenienti dalla pianificazione di livello inferiore, nonché gli eventuali altri dati telerilevati (anche tramite voli Lidar);
- b) condividere le informazioni e le strategie gestionali da adottare anche in funzione delle indicazioni normative nazionali e regionali;
- c) supportare il TESAF nelle fasi partecipative e di coinvolgimento degli attori locali;
- d) supportare il TESAF in tutte le fasi di analisi e interpretazione, in particolare relativamente alla valutazione ambientale strategica.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Il TESAF si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale.

Nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca, il TESAF potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale, professionale e co.co.co.

Il TESAF solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 4 – Risultati e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le Parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art.5 Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopraccitata.

Il TESAF s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 6– Recesso

Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal TESAF che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso dell'Ente non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dal TESAF per lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione.

Art. 7 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo – il Foro di Venezia.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 9 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Sono a carico di TESAF le spese di bollo.

La presente Convenzione, composta da n. 9 articoli è redatta in numero di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Veneto
Il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste

Dott. Franco Contarin

Per l'Università degli Studi di Padova
Il Direttore del Dipartimento TESAF

Prof. Vincenzo D'Agostino